



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 2883 DEL 17.10.2011

OGGETTO: L. 365/00. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume Piave. Ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni soggette a rischio da valanga in località Passo Campolongo in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la Legge 27 febbraio 2009 n. 13;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 3, comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 con il quale le misure di salvaguardia del P.A.I. continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopra richiamata ordinanza;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa Edilizia Montana a.r.l. con sede a Bologna e la Comproprietà Alberghiere Campolongo s.r.l. con sede a Vicenza, con lettera del 01.02.2010, hanno proposto l'aggiornamento delle perimetrazioni ubicate in località Passo Campolongo nel Comune di Livinallongo del Col di Lana



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(BL), attualmente classificate nel P.A.I. con rischio da valanga R4, R3 e R2, sulla base di un progetto di mitigazione della pericolosità da valanga;

CONSIDERATO che a supporto della richiesta di aggiornamento della perimetrazione sopra richiamata è stato allegato il "progetto per la riduzione del grado di pericolosità da valanghe della zona alberghiera in località Campolongo" redatto nel dicembre 2009 dal dott. ing. Andrea Gobber e lo "studio geologico e valutazione delle nuove condizioni di pericolosità" redatto il 18.12.2009 dal dott. geol. Eugenio Colleselli;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa Edilizia Montana a.r.l. e la Comproprietà Alberghiere Campolongo s.r.l. con lettera del 01.02.2011, hanno tra l'altro comunicato, che l'Amministrazione comunale di Livinallongo del Col di Lana con Deliberazione n. 30 del 08.03.2010 ha espresso parere favorevole in merito al progetto redatto dall'ing. Andrea Gobber e alla conseguente riduzione delle condizioni di rischio da valanga nella zona alberghiera limitrofa al Residence Campolongo ed al Hotel Grifone in località Passo Campolongo;

VISTO che conseguentemente alla sopra richiamata richiesta di aggiornamento, la Direzione Difesa del Suolo con nota n. 341586/63.00030000 del 18.07.2011 ha trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. il parere reso dalla Regione del Veneto con DGR n. 955 del 05.07.2011;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 18 del 30.09.2011, si è espresso favorevolmente nei confronti dell'istanza formulata dalla Società Cooperativa Edilizia Montana a.r.l. e dalla Comproprietà Alberghiere Campolongo s.r.l. con lettera del 01.02.2010 relativa alla proposta di aggiornamento delle perimetrazioni classificate con rischio da valanga in località Passo Campolongo sulla base del progetto redatto dal dott. ing. Andrea Gobber nel dicembre 2009 e subordinatamente al recepimento e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1- la proposta di aggiornamento delle perimetrazioni classificate con rischio da valanga in località Passo Campolongo è approvata secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del parere n. 18 del 30.09.2011;

2- in relazione a quanto richiesto da ARPAV - DRST con nota n. 57958 del 11/05/2010, in sede di progettazione esecutiva dell'intervento il progetto dovrà essere integrato con la seguente documentazione:

- a) definire alcuni dati contrastanti (es. interasse puntoni e n° di ml per fila ecc.);
- b) mantenere senza interruzione le file di barriere;
- c) fissare rigorosamente il distanziamento delle file di barriere non solo in base a quanto prescritto dalla normativa di riferimento ma anche alla luce della micromorfologia dei luoghi, in modo da evitare che si possano verificare distacchi sopra e fra le file di barriere;
- d) predisporre sezioni di dettaglio della zona oggetto di intervento;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

3- dovrà essere redatto un "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere; detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo";

4- nell'area riclassificata a pericolosità da valanga media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;

5- nell'area riclassificata a pericolosità da valanga media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;

6- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità da valanga media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

7- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;

8- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 18 del 30.09.2011, ha inoltre evidenziato che ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle N.d.A., il definitivo



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

aggiornamento delle condizioni di pericolosità a seguito della realizzazione di opere di mitigazione potrà essere effettuato solo dopo il "collaudo tecnico" di tutte le opere realizzate e con l'osservanza delle prescrizioni sopra riportate. A corredo del certificato di collaudo dovrà essere trasmesso il succitato "Piano di manutenzione delle opere" e il rilievo georiferito delle opere al termine dei lavori (as built);

DECRETA

ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 18 del 30.09.2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Piave, sono approvate le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità da valanga delle perimetrazioni presenti in località Campolongo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1- la proposta di aggiornamento delle perimetrazioni classificate con rischio da valanga in località Passo Campolongo è approvata secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del presente decreto;
- 2- in relazione a quanto richiesto da ARPAV - DRST con nota n. 57958 del 11/05/2010, in sede di progettazione esecutiva dell'intervento il progetto dovrà essere integrato con la seguente documentazione:
 - a) definire alcuni dati contrastanti (es. interasse puntoni e n° di ml per fila ecc.);
 - b) mantenere senza interruzione le file di barriere;
 - c) fissare rigorosamente il distanziamento delle file di barriere non solo in base a quanto prescritto dalla normativa di riferimento ma anche alla luce della micromorfologia dei luoghi, in modo da evitare che si possano verificare distacchi sopra e fra le file di barriere;
 - d) predisporre sezioni di dettaglio della zona oggetto di intervento;
- 3- dovrà essere redatto un "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere; detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo";
- 4- nell'area riclassificata a pericolosità da valanga media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- 5- nell'area riclassificata a pericolosità da valanga media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;
- 6- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità da valanga media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
 - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- 7- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;
- 8- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

ART. 2

In riferimento all'istanza in oggetto, come previsto dall'art. 6, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI, il definitivo aggiornamento a seguito della realizzazione di opere di mitigazione potrà essere effettuato solo dopo il "collaudo tecnico" di tutte le opere realizzate e con l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'art. 1. A corredo del certificato di collaudo dovrà essere trasmesso il succitato "Piano di manutenzione delle opere" e il rilievo georiferito delle opere al termine dei lavori (as built).

ART. 3

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

ART. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Livinallongo del Col di Lana per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

Venezia, 17.10.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Casarin

Il presente Decreto è composto da n. 6 pagine e da n. 1 allegato cartografico composto da n. 2 pagine.